

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 683-A

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE DE VITO)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conferimento al Governo della delega ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di interventi nel Mezzogiorno

d'iniziativa dei senatori DELL'OSSO, COVIELLO, TAGLIAMONTE, ACONE, GIACOVAZZO, DIPAOLO, RASTRELLI, VIGNOLA, POLLICE, CORLEONE, ULIANICH e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in discussione costituisce il frutto di una iniziativa di tutti i Gruppi parlamentari intesa a realizzare le condizioni tecnico-giuridiche per consentire l'emanazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di intervento pubblico nel Mezzogiorno.

È noto che il testo unico vigente risale al 1978 (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218); in questo lasso di tempo si sono succedute modifiche strutturali nell'assetto dell'intervento nel Mezzogiorno, a partire dalla fondamentale legge n. 64 del 1° marzo 1986. Risulta quindi necessario per tutti gli operatori giuridici e per i cittadini poter disporre nuovamente di uno strumento idoneo a riflettere in modo chiaro il quadro giuridico in vigore, in una materia obiettivamente complessa e delicata.

Non è casuale se lo stesso articolo 17 della legge n. 64 del 1986 aveva previsto l'emanazione di tale testo unico. Il Governo non si è avvalso della delega contenuta nel richiamato articolo 17 anche per una ragione di carattere sostanziale: tale articolo faceva riferimento soltanto agli interventi straordinari mentre, da più parti, correttamente, si è posta in evidenza l'esigenza di coordinare tutta la normativa che riguarda l'intervento pubblico nel Mezzogiorno, proprio nell'ottica posta dalla stessa legge n. 64, la quale punta ad una integrazione consapevole dei due piani, (intervento ordinario e straordinario) visti non come profili interscambiabili dell'azione pubblica, ma come elementi complementari destinati a suscitare sinergie reciproche.

L'esame in Commissione ha consentito di approfondire tutta la tematica dell'emanazione dei testi unici, anche attraverso una puntuale ricognizione della giurisprudenza costituzionale in materia.

Inoltre, la Commissione ha sentito il bisogno di svolgere una breve indagine conoscitiva su questa tematica acquisendo il punto di vista di

alcuni esperti che, soprattutto in relazione all'emanazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978, erano in condizione di fornire utili indicazioni conoscitive. Ritengo opportuno esprimere, a nome della Commissione, un particolare apprezzamento per il contributo dato ai lavori della Commissione da questi esperti: si tratta del dottor Giorgio Crisci, del professor Giovanni Marongiu e dell'avvocato Massimo Annesi.

In particolare, dal dibattito in Commissione, dagli approfondimenti sulla giurisprudenza costituzionale (svolti con l'ausilio dell'ufficio di segreteria della Commissione e del Servizio Studi), nonché dalla procedura conoscitiva prima richiamata, è stato possibile ricavare i criteri che devono caratterizzare, in modo espresso, la concessione della delega al Governo, al fine di individuare i limiti entro i quali deve mantenersi l'attività di coordinamento e di armonizzazione della materia.

In sostanza, la Commissione si è convinta che, nel caso in esame, è necessario lavorare nel quadro di un testo unico avente forza di legge (cioè non di un testo unico meramente compilatorio); questa impostazione implica tutte le modificazioni delle disposizioni normative rese necessarie dall'esigenza di eliminare disarmonie: quindi, comprende il potere di correggere discordanze o contrasti e di eliminare le lacune riscontrabili nello specifico settore normativo cui la delega si riferisce (si vedano in particolare le sentenze della Corte costituzionale 17 aprile 1957, n. 54 e 23 giugno 1964, n. 57).

Sulla base di questo lavoro preparatorio, la Commissione propone all'Assemblea una delega nella quale si chiarisce che il Governo è autorizzato ad apportare tutte le modificazioni ed integrazioni necessarie ed opportune per il coordinamento delle norme vigenti che disciplinano l'intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno: l'armonizzazione delle nor-

me deve infatti ispirarsi al criterio di assicurare il riordino delle competenze, la trasparenza e la funzionalità nell'organizzazione e gestione dell'intervento nei territori meridionali. In questa opera di coordinamento e di armonizzazione il Governo terrà conto anche delle normative nazionali di attuazione degli interventi comunitari.

La formulazione proposta sembra, da un lato, rispettosa dei criteri indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale nell'ipotesi in cui si tratti di testi unici aventi forza di legge, in base ad esplicita delega parlamentare, dall'altro, tale da consentire di intervenire efficacemente sui problemi di coordinamento aperti dalla legge n. 64 del 1986, rispetto al telaio normativo in vigore.

Il termine di un anno appare congruo per compiere un'operazione adeguata; l'intervento consultivo della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, garantisce un'efficace fase di verifica parlamentare.

Va segnalato che il Governo ha seguito con impegno il lavoro della Commissione, aderendo sostanzialmente alla soluzione proposta.

Si è dibattuto in Commissione se fosse più opportuno, nell'articolo di delega, parlare di «territori meridionali» ovvero di «regioni meridionali». La Commissione, sulla base anche della sistematica giuridica della legislazione in vigore, ha optato per il termine «territori meridionali».

Concludendo, la Commissione ritiene di aver fatto un lavoro approfondito e serio. Ne è testimonianza la lunga fase istruttoria e l'appoggio venuto, oltre che dal Governo, da tutti i Gruppi parlamentari.

È da augurarsi che l'iter del disegno di legge sia sollecito in questo come nell'altro ramo del Parlamento e che esso costituisca un preciso segnale della volontà politica di rilanciare con forza l'azione pubblica nel Mezzogiorno.

La disponibilità, per i cittadini e gli operatori economici, di un testo che faccia chiarezza in tutti i settori di intervento, superando obiettivi problemi che sono insorti in questi anni sul terreno delle procedure e del coordinamento tra organi competenti, al centro come in periferia, rappresenterà sicuramente un elemento di certezza giuridica idoneo, di per sé, a contribuire alla maggiore efficacia dell'azione pubblica nei territori meridionali.

DE VITO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

12 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a stabilire nella delega che restano esclusi dal testo unico i provvedimenti in materia di calamità naturali e di ricostruzione delle aree sinistrate.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DELL'OSSO ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrale sostituzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, un testo unico delle leggi che disciplinano l'intervento pubblico per lo sviluppo del Mezzogiorno, apportando tutte le modificazioni ed integrazioni necessarie ed opportune per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione al fine di assicurare il riordino delle competenze - ivi comprese quelle di attuazione degli interventi comunitari -, la trasparenza e la funzionalità nell'organizzazione e gestione dell'intervento nei territori meridionali.